



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Deliberazione n.

3

Del

24/01/2018

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

<< Approvazione nuovo regolamento comunale delle entrate tributarie >>

L'anno Duemiladiciotto addi Ventiquattro del mese di Gennaio
alle ore 20:00 e seg. nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune. Convocato il
Consiglio con avvisi, prot. n. 2105 del 18/01/2018, notificati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.29/10/55,
n. 6, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) TROVATO SANTO	X	
2) FIORENZA SANDRA	X	
3) LEONARDI SALVATORE	X	
4) BONO ADA MARIA GRAZIA	X	
5) GUGLIELMINO ANTONINO LUCIANO	X	
6) CALANNA GIUSEPPINA	X	
7) IRACI SARERI LAURA	X	
8) CALVAGNO ANTONINO	X	
9) BRUNO GIUSEPPE EMMANUELE	X	
10) FIORE SIMONA AGATA	X	
11) GULLOTTO PIETRO	X	
12) MAIMONE ROSARIA	X	
13) PETRALIA GIOVANNI	X	
14) GUGLIOTTA MICHELE	X	
15) RANNONE GIUSEPPINA	X	
16) BERTOLO NICOLA ALFIO	X	
17) BOTTINO DARAKHSCHAN G. MORTAZA	X	
18) SCUDERI GIANPIERO	X	
19) SAPIENZA CARMELO	X	
20) MIRABELLA COSIMO CLAUDIO	X	
	Presenti	Assenti
	20	

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio
Competenze _____ Cod. _____ Cap. _____
Art. _____ Spese per _____

Somma stanziata € _____

Aggiunta per storni € _____

€ _____

Dedotta per storni € _____

€ _____

Impegni assunti € _____

Fondo disponibile € _____

Visto ed iscritto al n. _____ del

Cap. _____ Art. _____ nel partitario

uscita di competenza di € _____

Addi _____

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio finanziario, a norma
dell'art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L. 142/90

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di
€ _____

Il Responsabile

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. _____
Sapienza Sig. Carmelo

Partecipa il Segretario

Torre dott.ssa Natalia

La seduta è pubblica



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: << Approvazione nuovo regolamento comunale delle entrate tributarie >>;
- Visto il Verbale n. 01 del 16/01/2018 della Prima Commissione Consiliare Permanente;
- Visto il parere favorevole espresso in data 21/12/2017 dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- Sentita la relazione ampia e dettagliata del Dirigente Settore Fiscalità Locale Rag. Rosanna Tumino, cui il Presiede del Consiglio Comunale dà la parola, in merito alla proposta di deliberazione in oggetto;
- Sentito l'intervento del Consigliere Trovato, il quale insieme ai Consiglieri Bertolo, Bruno, Rannone, Fiorenza e Bono, presentano un Emendamento alla proposta di deliberazione, allegato al presente atto, di cui viene data lettura;
- Il Presidente del Consiglio Comunale sospende la seduta per l'acquisizione del parere da parte del Dirigente del Settore Fiscalità Locale rag. Rosanna Tumino;
- Alla ripresa dei lavori il Segretario Generale procede con l'appello nominale, risultano presenti n. 20 Consigliere su 20;
- Dato atto che il Presidente del Consiglio dà la parola al Dirigente del Settore Fiscalità Locale rag. Tumino, la quale dà lettura del parere tecnico contrario apposto sull'emendamento;
- Sentito l'intervento del Consigliere Trovato il quale non ritira l'emendamento e fa presente che i Consiglieri, firmatari del medesimo si asterranno dal voto;

- Visto l'esito della votazione palese per alzata di mano dell'emendamento alla proposta di deliberazione di cui in oggetto, che viene respinto dal Consiglio Comunale con n. 14 voti contrari e n. 6 favorevoli (Trovato, Bertolo, Bruno, Rannone, Bono e Fiorenza);
- Visto l'esito della votazione palese per alzata di mano della proposta di deliberazione di cui in oggetto, che viene approvata dal Consiglio Comunale con n. 14 voti favorevoli e n. 6 astenuti (Trovato, Bertolo, Bruno, Rannone, Bono e Fiorenza);
- Dato atto che il resoconto stenografico della seduta è depositato presso il Settore Affari Generali ed Istituzionale - Servizio Delibere e sarà pubblicato sul Sito Internet come previsto dall'art. 18 comma 2 della L.R. 11/12/2008 n. 22, modificata dall'art. 6 L.R. 26/06/2015 n. 11;

DELIBERA

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: << Approvazione nuovo regolamento comunale delle entrate tributarie >>.



SETTORE FISCALITA'
LOCALE

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

sangiovannilapunta@pec.it - 95037 - Piazza Europa sn - tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -
www.sangiovannilapunta.gov.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I SOGGETTI PROPONENTI

Settore/Servizio
Competente

IL DIRIGENTE SETTORE FISCALITA' LOCALE
Rag. Rosanna Fumino

Sindaco/Assessore

IL SINDACO
(Rosanna Fumino)

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento comunale delle entrate tributarie

ELENCO ALLEGATI:

1) REGOLAMENTO

Il 30.11.2017

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nell'adunanza

del 24/01/2018 con deliberazione n° 03 ore 20:00

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Visto il contenuto dell'istruttoria della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 30.11.2017

IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE SETTORE FISCALITA' LOCALE
Rag. Rosanna Fumino

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ed alla copertura finanziaria del provvedimento:

FAVOREVOLE

Data 18/12/2017

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su richiesta del Sindaco, per la consulenza giuridico amministrativa, esprime il seguente parere in ordine alla conformità dell'atto ai regolamenti, allo statuto ed alle leggi ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs n° 267/2000:

FAVOREVOLE

Data 3.1.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

€. _____

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. _____ ART. _____

COMP./RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Somma stanziata €. _____

Variazioni in aumento €. _____

Variazione in diminuzione €. _____

Stanziamento aggiornato €. _____

Somme già impegnate €. _____

SOMMA DISPONIBILE €. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data _____

Sentito in merito alla presente proposta il Capo dell'Amministrazione

Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

Richiamato l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23.1.2006, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Regolamento generale delle entrate tributarie;

Rilevato che nel periodo temporale intercorso tra l'approvazione del Regolamento attualmente in vigore e la data odierna, il legislatore è intervenuto con l'emanazione di numerose norme che hanno apportato modifiche alla disciplina legislativa riguardante i tributi locali (nello specifico sono state emanate fra le altre, il D,Lgs. N. 156 e 158 del 24.09.2015 e n. 159 del 27.9.2015, la cui entrata in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 133 della L. 208/15 (Legge di stabilità 2016) è stata anticipata all'1.1.2016 riguardanti, l'istituto dell'interpello, il reclamo e la mediazione, le sanzioni tributarie e la riscossione;

Richiamata altresì la recente normativa emanata in materia di tributi, e specificatamente l'art. 1 del D.L. n.193/2016, conv. con modif. in L. 225/2016 il quale ha disposto dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia, e dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300, delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248 e che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, strumentale dell'Agenzia delle Entrate, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Rilevato che l'emanazione della recente normativa ha modificato in maniera significativa la disciplina inerente i tributi locali e gli istituti ad essi applicabili;

Tenuto conto pertanto che il Regolamento Comunale attualmente in vigore non rispecchia più il dettato normativo. Pur se le norme divenute in contrasto con la disciplina legislativa si intendono automaticamente abrogate o modificate, è indubbio che la stratificazione normativa intervenuta rende poco agevole, per il contribuente, conoscere i propri obblighi e diritti tributari su tale materia rifacendosi alla fonte a lui più vicina e di immediata consultazione quale è il regolamento comunale;

Considerato che è doveroso da parte dell'Amministrazione comunale porre il cittadino nelle condizioni migliori per adempiere ai propri obblighi tributari facilitandone al massimo l'espletamento con strumenti di facile ed immediata consultazione;

Che l'approvazione del nuovo regolamento si rende conveniente anche per proporre dei correttivi in base alle esperienze applicative di questi ultimi anni;

Ritenuto pertanto opportuno adottare il nuovo regolamento generale delle entrate tributarie comunali, al fine di:

- adeguare la disciplina delle entrate tributarie comunale alla nuova normativa;
- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto.

Visto l'allegato schema di regolamento generale delle entrate tributarie comunali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla legge 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Tenuto conto che con l'approvazione del suddetto regolamento si disciplina:

- l'istituto dell'accertamento con adesione per la definizione, in contraddittorio, della pretesa tributaria;
- la disciplina generale delle entrate, nelle fasi della riscossione, accertamento, liquidazione;
- i limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi;
- i criteri integrativi e di dettaglio per l'applicazione delle sanzioni tributarie;
- l'introduzione dell'istituto della dilazione, accollo e compensazione tra debiti e crediti;

- le modalità per l'esercizio del diritto di interpellato e dell'autotutela;
- l'istituto del reclamo e mediazione
- il Ravvedimento

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- **VISTO** l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3 e punto 7), del D.Lgs 267/2000, in base al quale l'Organo di revisione rilascia pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di regolamenti tributari.

- **DATO ATTO** che la presente proposta è soggetta all'acquisizione dei pareri in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 ;

- **DATO ATTO** che la presente proposta è soggetta all'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del medesimo D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 ;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

VISTO il vigente regolamento comunale in materia di entrate approvato con delibera di C.C. n. 12 del 23.1.2006

VISTO lo Statuto comunale approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 18.1.2005 e modif. con succ. delibera C.C n. 48 del 4.7.2007 e C.C. 21.7.2001.

Per le analisi e considerazioni suesposte,

PROPONE

- 1) di approvare l'allegato "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali", che costituisce parte integrante del presente atto, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale si compone di n. 70 articoli;
- 2) di dare atto che il nuovo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) Di dare atto che a far data 1.1.2018 sono abrogate le norme regolamentari ed i relativi atti emanati precedentemente, incompatibili con il presente regolamento .
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011(L. n. 214/2011) e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
- 5) Di pubblicare sul sito internet istituzione del Comune il presente regolamento, in osservanza all'art. 5 della L. n. 212/2000 (statuto del contribuente).
- 6) Di dare mandato ai competenti funzionari ed uffici affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente.

Al Presidente del consiglio Comunale

COMUNE SAN GIOVANNI LA PUNTA

**Oggetto: Emendamento alla proposta di deliberazione di C.C. con oggetto "APPROVAZIONE DEL NUOVO
REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.**

I Sottoscritti consiglieri comunali, considerate le difficoltà economiche in cui versano le famiglie e le imprese, propongono il sotto elencato Emendamento alla proposta di deliberazione di C.C. con oggetto "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n.446, che entra in vigore il 01.01.2018.

Modificare all'art. 60 del Capo IX – Dilazione dei debiti non assolti, al paragrafo 1. Lettera a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 200,00, modificandolo con importo minimo di € 200, 00 fino a 4 rate mensili;

Modificare alla lettera b) dell'art. di cui sopra, Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di 30 rate, mensili o 15 rate bimestrali:

-da 201,00 a 400,00 euro fino a due rate mensili, modificare la dilazione fino a 6 rate mensili;

-da euro 400,01 a euro 1.000,00 euro fino a sei rate mensili, modificare la dilazione fino a 8rate mensili;

-da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 euro fino a otto rate mensili, modificare la dilazione fino a 10 rate mensili;

-da euro 3.000,01 a euro 6000,00 euro fino a dodici rate mensili, modificare la dilazione fino a 14 rate mensili;

-da euro 6.000,01 a euro 15.000,00 euro fino a diciotto rate mensili, modificare la dilazione fino a 24 rate mensili;


- da euro 15.000,01 a euro 30.000,00 euro fino a ventiquattro rate mensili, modificare la dilazione fino a 30 rate mensili;

- oltre euro 30.000,00 fino a 30 rate mensili, modificare la dilazione fino a 36 rate mensili.


La stessa modifica della dilazione delle rate, andrebbe a mutare anche l'art. 36 – Modalità di versamento- per effetto dell'accertamento con adesione.

Il seguente emendamento non altera l'equilibrio di bilancio.

San Giovanni La Punta li 24 Gennaio 2018

The image shows several handwritten signatures in black ink. The signatures are written in a cursive style and are arranged in a cluster. Some of the names appear to be 'G. Balli', 'G. Balli', 'G. Balli', and 'G. Balli'. There are also some illegible signatures.

Perere contra di upderit karina
Centurio in quibus ven
ni he carere di granh
una magna rotacionem
cipit in flumina
Cene. In quicoro
ni rotacione et de front
preparat ha evat il peren
ferre de sui rotacione de
Centurio.



REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Approvato con Delibera di C.C. N. 03 Del 24/01/2018

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento
- Art. 2 - Entrate tributarie comunali
- Art. 3 - Statuto del contribuente
- Art. 4 - Chiarezza delle norme regolamentari
- Art. 5 - Certezza delle norme e garanzia partecipativa
- Art. 6 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali
- Art. 7 - Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali
- Art. 8 - Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi
- Art. 9 - Assistenza al contribuente
- Art. 10 - Agevolazioni tributarie
- Art. 11 - Aliquote e tariffe

CAPO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 12 - Forma di gestione delle entrate
- Art. 13 - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 14 - Dichiarazione tributaria
- Art. 15 - Attività di controllo
- Art. 16 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 17 - Accessi, ispezioni, verifiche
- Art. 18 - Avvisi di accertamento
- Art. 19 - Notificazioni
- Art. 20 - Contenzioso

CAPO III – DIRITTO DI INTERPELLO

- Art. 21 - Oggetto
- Art. 22 - Materie oggetto di interpello
- Art. 23 - Procedura ed effetti
- Art. 24 - Legittimazione e presupposti
- Art. 25 - Contenuto delle istanze
- Art. 26 - Inammissibilità delle istanze

CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

- Art. 27 - Oggetto dell'adesione
- Art. 28 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 29 - Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente
- Art. 30 - Attivazione del procedimento
- Art. 31 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 32 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 33 - Svolgimento del contraddittorio
- Art. 34 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
- Art. 35 - Esito negativo del procedimento
- Art. 36 - Modalità di versamento - Rateizzazione
- Art. 37 - Perfezionamento ed effetti della definizione
- Art. 38 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione
- Art. 39 - Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute a seguito di rateizzazione
- Art. 40 - Conciliazione giudiziale

CAPO V – RECLAMO E MEDIAZIONE

- Art. 41 - Oggetto
- Art. 42 - Effetti
- Art. 43 - Competenza
- Art. 44 - Valutazione
- Art. 45- Perfezionamento e sanzioni

CAPO VI – RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

- Art. 46 - Oggetto e cause ostative
- Art. 47- Ravvedimento del contribuente
- Art. 48- Regolarizzazione spontanea tardiva
- Art. 49- Esimenti

CAPO VII – AUTOTUTELA

- Art. 50- Esercizio dell'autotutela
- Art. 51 - Effetti

CAPO VIII – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 52- Regole generali per la riscossione
- Art. 53 – Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi
- Art. 54 - Pagamenti su denuncia e/o versamento diretto da parte del contribuente
- Art. 55 - Pagamenti richiesti al contribuente a seguito di attività di controllo e accertamenti da parte dell'Ente.
- Art. 56 – Rimborsi
- Art. 57 - Recupero di crediti nell'ambito di procedure concorsuali
- Art. 58 – Azioni cautelari ed esecutive
- Art. 59 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione.

CAPO IX – DILAZIONE – ACCOLLO E COMPENSAZIONE

- Art. 60- Dilazione dei debiti non assolti
- Art. 61 - Definizione e versamenti
- Art. 62 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo
- Art. 63 - Accollo
- Art. 64 - Compensazione
- Art. 65 - Interessi
- Art. 66 - Sospensione del versamento

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 67- Pubblicità del regolamento
- Art. 68 – Rinvio Abrogazioni
- Art. 69 - Entrata in vigore
- Art. 70 – Clausola di adeguamento.

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina le entrate comunali tributarie, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 23/2014.

2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

3. La gestione e la disciplina delle singole entrate tributarie sono contenute in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di un singolo tributo. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.

Art. 2 – Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Art. 3 – Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate dal d.lgs. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:

- Diritto di interpello
- Accertamento con adesione
- Reclamo e mediazione
- Autotutela
- Compensazione
- Dilazione di pagamento

Art. 4 – Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Art. 5 – Certezza delle norme e garanzia partecipativa

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina del presente regolamento.

Art. 6 – Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntando i rapporti con i contribuenti ai principi di collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.

2. L'Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

Art. 7 – Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali

1. Il Comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri di assistenza fiscale, le associazioni di categoria e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere più agevole i relativi adempimenti.

Art. 8 – Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. È facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

Art. 9 – Assistenza al contribuente

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. A tal fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

2. Il servizio è svolto in forma gratuita. Il Funzionario responsabile del tributo con proprio provvedimento disciplina le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di assistenza.

3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente.

Art. 10 – Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, per la cui applicazione non occorra una specifica norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva l'esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge non ne preveda l'obbligatorietà.

3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva ai sensi di quanto disposto dalla L. 15/68 e ss.mm.ii, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte alla quale è resa, oppure inviata tramite servizio postale con raccomandata a.r. con allegato copia di valido documento di identità o inviata a mezzo PEC. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e termini stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione.

Art. 11 – Aliquote e tariffe

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singolo tributo.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione di approvazione delle aliquote e delle tariffe nel termine indicato nel precedente comma, si intendono automaticamente confermate le aliquote e le tariffe stabilite nell'ultima deliberazione approvata.

CAPO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 12 – Forma di gestione delle entrate.

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, perseguendo obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente, sia in fase di istituzione e prima applicazione che successivamente.
3. La scelta della forma di gestione deve conseguire da una valutazione espressa e basata su apposita e documentata relazione del responsabile del Settore Economico Finanziario.
4. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, pubblici o privati, anche diversi da quelli indicati nell'art. 52, comma 5 del D.lgs. n. 446/97, ovvero non iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del medesimo decreto legislativo, l'attività di accertamento e liquidazione. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come deve essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.
5. In ogni caso l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 13 – Funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione l'organo competente, per ogni tributo, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio posseduto, al quale, previo consenso del medesimo, conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e funzionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario responsabile del tributo deve:

- a) - curare tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione, nonché l'applicazione delle sanzioni;
- b) - sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) - appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
- d) - dispone i rimborsi;
- e) - concede nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
- f) - cura il contenzioso come disposto dall'art. 20
- g) - all'occorrenza esercitare il potere di autotutela, nonché provvedere a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione così come disciplinato al Capo IV del regolamento comunale;
- h) - in caso di gestione del tributo affidato a terzi, verificare e controllare periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'oneri;
- i) - compiere ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In caso di assenza, impedimento, incompatibilità del funzionario responsabile del tributo, le funzioni di cui sopra sono svolte dal Dirigente del Settore Economico Finanziario o da altro dipendente da questo incaricato.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Dirigente del Settore cui appartiene l'ufficio tributario.

Art. 14 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga:

- tutti i dati necessari e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale...);
- i cespiti imponibili e tutti i dati necessari alla loro identificazione;
- la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato;
- ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
- la firma per sottoscrizione.

3. la dichiarazione o denuncia è nulla se manca o è incerta una delle indicazioni sopra indicate.

4. In caso di presentazione di dichiarazione priva di sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

5. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Art. 15 - Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile del tributo cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il

controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate. L'attività di controllo dei versamenti costituisce atto dovuto.

2. Spetta alla Giunta Comunale con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e la definizione degli obiettivi gestionali annuali, decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il Dirigente, sentito il parere della Giunta Comunale.

3. In ogni caso il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.

Art. 16 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, all'Ufficio Tributi nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, tutti i dati e le informazioni rilevanti ai fini di:

- a) potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione;
- b) agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari.

2. E' garantito all'ufficio tributi l'accesso diretto alle banche dati di competenza dei singoli uffici.

3. L'Ufficio tributi, di concerto con i responsabili degli uffici interessati, stabilisce le modalità operative per l'interscambio dei dati e delle informazioni ed i relativi tempi di attuazione. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il dipendente inadempiente ne risponde in via amministrativa e disciplinare.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili.

Art. 17 – Accessi, ispezioni, verifiche

1. Nell'ambito dell'attività di controllo il Comune può effettuare sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 18 – Avvisi di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributaria e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune :

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza ,o inesattezza;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione ;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo ;
- e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

3. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo , ai sensi dell'art. 1. comma 87, della L. 28.12.1995 n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 19 – Notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità :

- a) a mezzo messo notificatore;
- b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o per atti giudiziari ;
- c) direttamente dall'ufficio comunale mediante invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notifica può essere fatta mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore;
- d) dal 1.7.2017 la notificazione degli avvisi di accertamento alle imprese individuali o costituite in forma societarie e ai professionisti iscritti ad albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo di Posta Elettronica Certificata, (PEC) all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) , secondo le modalità stabilite dalla legge ;

2. Le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'art. 2 del D.M. Economia e Finanze 12.9.2012 .

3. Le eventuali modifiche apportate al decreto di cui al comma 2 con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento.

Art. 20 – Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato in campo tributario, il Comune può favorire, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri comuni mediante una struttura prevista dalla disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Il Comune, per lo svolgimento dell'attività contenziosa , al fine di sostenere le proprie ragioni, può altresì stipulare convenzioni con professionisti.

3. Le convenzioni di cui al comma precedente possono essere stipulate per singola entrata o per più entrate nel rispetto dei minimi tariffari di legge, quando previsti.

4. Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Comunale spetta al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente .

Su proposta del funzionario responsabile del tributo, il rappresentante dell'ente decide se abbandonare la lite o costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del comune, quali a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, rinunciare agli atti, farsi sostituire , ecc.

5. Il Sindaco può delegare con proprio provvedimento la gestione del contenzioso di ogni singolo tributo di competenza comunale al funzionario responsabile del tributo stesso o ad altro delegato.

6. E' comunque compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini procedurali e di favorire il migliore esito della controversia.

7. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite, in relazione a :

- a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
- b) grado di probabilità della soccombenza dell'ente;
- c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.

8. Ove necessario, la difesa in giudizio dell'Ente può essere affidata anche a professionisti esterni

CAPO III - DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 21 – Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, dell'art. 11 della legge n. 212/2000, degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo art. 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di San Giovanni La Punta.

2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'Ufficio Tributi del Comune in sede di controllo.

Art. 22 – Materie oggetto di interpello

1. Il contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, in qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce , istanze di interpello in carta semplice, per ottenere risposte riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 23 – Procedura ed effetti

1. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento, mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione con esclusivo

riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

4. L'istanza di interpello è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22, non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Art. 24 – Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Art. 25 – Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale, e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta.

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge;

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti indicati al comma 1, lettere c), d), ed e) l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 26 – Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze sono inammissibili se:

a) sono prive dei dati identificativi dell'istante o della descrizione della fattispecie;

b) non sono presentate prima della scadenza degli obblighi tributari

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 27 – Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della legge 449/1997 e dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni. L'istituto dell'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997 ove ne ricorrano i presupposti legali.

Art. 28 – Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni

2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

3. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 29 – Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

1. Competente alla definizione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 30 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:

a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;

b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;

c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.

2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 31 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:

a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;

b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;

c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

d) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune

Art. 32 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione tributaria provinciale.

3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.

5. Nel caso l'istanza non rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, la tardiva o mancata risposta da parte del competente ufficio comunale non comporta sospensione dei termini per l'impugnazione di cui al comma precedente.

6. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

7. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.

8. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

9. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.

10. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.

11. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 33 – Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.

2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 34 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente,

l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 35 – Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.

2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 36 – Modalità di versamento . Rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute, per effetto dell'accertamento con adesione, deve essere eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione.

2. Su specifica domanda dell'interessato, , presentata nella forma della autocertificazione , e qualora la somma dovuta sia superiore ad € 3.000,00 può essere concesso, per ragioni di "temporanea situazione obiettiva difficoltà finanziaria" validamente motivata e documentata, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:

- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a dodici rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 15.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- da euro 15.000,01 a euro 30.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- oltre euro 30.000,00 fino a 30 rate mensili.

Se le somme dovute superano i 10.000,00 euro il contribuente è tenuto a prestare garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per il periodo di rateizzazione, aumentato di un anno. La garanzia deve prevedere l'immediata operatività a semplice richiesta e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun bimestre . Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena senza riduzione.

Art. 37 – Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 36, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.

2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:

- a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
- b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal

contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.

4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

6. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile la suddetta riduzione.

Art. 38 – Irregolarità nel perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:

- versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta ;
- mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
- mancata prestazione della garanzia , ove dovuta.

2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, l'Ufficio competente valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione.

3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione, il funzionario responsabile invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, assegnando un termine perentorio di dieci giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:

- a) versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento ;
- b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione;
- c) dichiarazione con la quale il contribuente riafferma la volontà di aderire all'accertamento con adesione .

4. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, l'ufficio Tributi prende atto del mancato perfezionamento dell'adesione, con la conseguenza che:

- l'ufficio è legittimato alla notifica dell'avviso di accertamento, in caso di procedimento attivato d'ufficio;
- la pretesa tributaria formalizzata nell'avviso di accertamento originariamente notificato torna ad essere pienamente efficace e le relative somme saranno rimosse coattivamente.

Art. 39 – Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute a seguito di rateizzazione.

1. Qualora l'ufficio riscontri irregolarità nel versamento delle singole rate dovute a seguito di concessione di rateizzazione , invita il contribuente a regolarizzare la propria posizione mediante versamento delle eventuali somme ancora dovute, della sanzione del 30% di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del pagamento. Nell'invito viene fissato un congruo termine per adempiere, comunque non inferiore a 20 giorni.

2. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione entro il termine previsto, si procederà all'escussione della garanzia prestata ed alla irrogazione della sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs.n. 471/1997, nonché alla riscossione coattiva delle somme dovute.

Art. 40– Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione tributaria provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle

direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 D.lgs. 546/1992.

CAPO V – RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 41 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di San Giovanni La Punta nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi 4 dell'articolo 17-*bis* del d.lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del d.lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 42 – Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- a) l'ufficio competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
- d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992.

Art. 43 – Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/1992 devono indicare:

- il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
- le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.

3. Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.

4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'art. 52 comma 5, lett. b), del d.lgs. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 44 – Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:

- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) l'accoglimento totale del reclamo;
- b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
- c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
- d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 45 – Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

3. Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente a richiesta dell'interessato.

L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

4. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

5. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena senza riduzione.

6. Se le somme dovute superano i 10.000,00 euro, il contribuente è tenuto a prestare garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria per il periodo di rateizzazione, aumentato di un anno. La garanzia deve prevedere l'immediata operatività a semplice richiesta e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

7. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

8. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
9. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

CAPO VI – RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Art. 46 – Oggetto e cause ostative

1. Il presente capo disciplina l'istituto del ravvedimento che consente al contribuente di sanare il tardivo pagamento e la tardiva dichiarazione, mediante il versamento di una sanzione ridotta in riferimento alla previsione di cui all'art.13 D.Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo come modificato in particolare dall'art. 1, comma 637 L.190/2014 e dall'art. 15, lett. o)D.Lgs. 158/2015. e le cause di esimente nei tributi locali.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
3. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art. 47 – Ravvedimento del contribuente

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - 1 – in misura pari allo 0,1% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine del pagamento;
 - 2) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - 3) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
 - 4) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - 5) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 48 – Regolarizzazione spontanea tardiva

1. Ai fini di una semplificazione dell'attività di gestione delle entrate tributarie, si considerano regolarizzati i versamenti omessi o parziali, relativi ad annualità pregresse e al di fuori degli anni di imposta sanati con ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. lgs. n. 472 del 18.12.1997, e ss.mm.ii. purchè il contribuente, prima che la violazione sia stata contestata, provveda al pagamento del tributo dovuto unitamente alla sanzione, prevista in caso di omesso o parziale pagamento ridotta ad un quinto, e degli interessi legali calcolati dal giorno del mancato versamento

Art. 49 – Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

CAPO VII – AUTOTUTELA

Art. 50 – Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art.51 – Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

CAPO VIII – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 52 – Regole generali per la riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione,

si intendono applicate le norme di legge.

Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/1997;

b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, applicabile fino all'attuazione delle norme che contemplano la cessazione delle attività per le entrate dei comuni.

c) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973 e succ. modif. se la riscossione coattiva è affidata al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate - Riscossione", ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n.225 nonché relativamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, nel rispetto delle prerogative riconosciute dagli artt. 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana e dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 n. 1074 al soggetto pubblico preposto alla riscossione nel territorio siciliano;

2. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al r.d. 639/1910 sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il d.m. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.

3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva.

4. Il visto di esecutività sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione coattiva è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria. Se trattasi di entrata tributaria dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

6. I pagamenti delle somme dovute a titolo di Tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Art. 53 – Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal contribuente od il rimborso del tributo non è disposto dal Comune. Gli importi vengono fissati tenendo conto delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi del contribuente, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell'ente per la riscossione e dei rimborsi, nonché del vantaggio economico della riscossione.

2. La determinazione di importi diversificati è motivata dalla eventuale necessità di azione istruttoria da parte dell'ente.

3. Nelle ipotesi di cui agli artt. 54, 55 e 56, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 54 – Pagamenti su denuncia e/o versamento diretto da parte del contribuente

1. Per i casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente con iscrizione a ruolo ordinario, o con versamento diretto da parte del contribuente sono fissati i seguenti limiti di esenzione in ragione annua al netto di sanzioni, soprattasse ed interessi moratori eventualmente applicabili.

Tributo	Limite esenzione –
ICI (imposta comunale immobili)	€ 2,07
IMU (Imposta Municipale Propria)	€ 2,07
TASI (Tributo per i servizi Indivisibili)	€ 2,07
TARI/ TARES (tassa sui Rifiuti)	€ 12,00 (comprensiva di tributo provinciale)
ICP (imposta Comune Pubblicità)	€ 2,58 (limite non applicabile per i versamenti giornalieri)
TOSAP (tassa occupazione spazio e aree pubbliche) temporanea e permanente	€ 5,16

Art. 55 – Pagamenti richiesti al contribuente a seguito di attività di controllo e accertamenti da parte dell'ente.

1. Nel caso in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali, non si fa luogo ad accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o superiore ad € 10,33.
2. Il sopra indicato limite è fissato autonomamente per annualità e si intende individuato nell'importo complessivo dell'eventuale atto di liquidazione o accertamento, comprensivo di sanzioni tributarie ed interessi ed al loro di eventuale abbattimento delle sanzioni per adesione formale del contribuente all'atto.

Art. 56 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si fa luogo al rimborso o compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento .
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 57 – Recupero di crediti nell'ambito di procedure concorsuali.

1. Per i crediti nei confronti dei contribuenti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali la valutazione dell'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico, si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti:
 - a) complessivamente inferiori ad € 51,65 per ogni tributo pendente (importo riferito a tutte le annualità pendenti, comprensivo di tributo ed eventuali soprattasse ed interessi accessori);
 - b) di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure.

Art. 58 – Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità

efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 59 – Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) improcedibilità per limiti d'importo;
- c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) il limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

CAPO IX – DILAZIONE - ACCOLLO E COMPENSAZIONE

Art. 60 – Dilazione dei debiti non assolti

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato, presentata nella forma della autocertificazione e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di "temporanea situazione obiettiva difficoltà finanziaria" validamente motivata e documentata, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:

a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 200,00

b) Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di 30 rate mensili o 15 rate bimestrali

- da 201,00 a 400,00 euro: fino a due rate mensili;
- da euro 400,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a otto mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a dodici rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 15.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- da euro 15.000,01 a euro 30.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- oltre euro 30.000,00 fino a 30 rate mensili.

c) In ragione della natura dell'attività o della condizione lavorativa, il pagamento delle rate può essere allocato in determinati mesi dell'anno.

d) Per importi rilevanti, almeno pari a 10.000 euro, è richiesta presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore.

e) Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente.

f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate previsto dalla lettera b) del presente comma.

g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

2. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.

3. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

4. Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.

5. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.

6. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento IMU), in tal caso le soglie di importo di cui ai precedenti commi si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

Art. 61 – Definizione e versamenti

1. La dilazione di pagamento sui tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo.

2. In caso di dilazione su avviso di accertamento, il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento che, in tal caso, non è soggetta all'applicazione di costi di riscossione.

3. La dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

4. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

6. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:

- spese di notifica,
- costi di riscossione,
- interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione,
- sanzioni amministrative,
- somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale.

7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dei chiarimenti resisi necessari.

8. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

9. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive.

10. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione.

Art. 62– Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 26 del d.lgs. 46/1999 e nell'art. 19 del D.P.R. 602/1973, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all'Agente della riscossione competente.

Art. 63 – Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Art. 64 – Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione è applicabile anche tra credito e debito IMU e/o TASI per la stessa annualità fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI.
5. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo o forma equivalente;
 - tributi riscossi mediante concessionari della riscossione;
 - intervenuta decadenza del diritto a rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;

Art. 65 – Interessi

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.
2. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 66 – Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

DISPOSIZIONI FINALI
CAPO X- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67 - Pubblicità del regolamento

1- Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico ai sensi della L. n. 241/1990 e succ. modif. ed integr. affinché ne possa prendere visione, nonché pubblicato sul sito web istituzionale .

Art.68 – Rinvio – Abrogazioni

1 – Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti, dai Regolamenti delle singole entrate tributarie e patrimoniali e del Regolamento di contabilità dell'Ente.

2 – Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari adottate in materia dal Comune di San Giovanni La Punta che siano in contrasto e/o incompatibili con le norme del presente regolamento.

Art. 69 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere *dal primo gennaio 2018*

Art. 70- Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18/02/2018

- [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)
[] essendo immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE

San Giovanni La Punta, li

1 MAR. 2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio online dal 08 FEB 2018 al 23 FEB 2018. Certifica inoltre, che non risulta prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.


San Giovanni La Punta, li

- 1 MAR. 2018

L'addetto alla pubblicazione



IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn
tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873
sito web: www.sangiovanilapunta.gov.it - PEC: sangiovanilapunta@pec.it
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

AL DIRIGENTE

RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

In riferimento alla delibera del Consiglio Comunale n° 03 del 24/01/2018 all'oggetto:
<<Approvazione nuovo regolamento comunale delle entrate tributarie>>, si chiede di accertare
se sono pervenuti reclami od opposizioni nel periodo intercorrente dal 08/02/2018 al 18/02/2018.

UFFICIO DELIBERE

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott.ssa *Natalia Torre*)

SI ATTESTA

Che in ordine alla delibera di cui sopra, nel periodo dal 08/02/2017 al 18/02/2018, non sono
pervenuti a questo Ufficio Protocollo reclami od opposizioni contro la predetta deliberazione.



**IL RESPONSABILE UFFICIO PROTOCOLLO
VICE SEGRETARIO DIRIGENTE SETTORE AA.GG. E II.**
(avv. *Antonio Di Salvo*)

Dalla Residenza Municipale, li 22 FEB. 2018



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24/01/2018

All'oggetto: <<Approvazione nuovo regolamento comunale delle entrate tributarie>>.

La sottoscritta attesta che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO ON LINE di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **08/02/2018 al 23/02/2018, al n. 357** del Registro Pubblicazioni.

il 26 FEB. 2018

L'addetto/a alla pubblicazione

Si attesta inoltre che nel summenzionato periodo dal 08 FEB. 2018 al 23 FEB. 2018, non sono pervenuti a questo Ufficio protocollo reclami od opposizioni contro la predetta deliberazione.

il 26 FEB. 2018

Il Responsabile Ufficio Protocollo
Vice Segretario Dirigente Settore AA.-GG. E II.
(avv. Antonio Di Salvo)



